



## **Decreto Dirigenziale n. 243 del 11/10/2013**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - ALL. III - SEZ. IX - REVOCA ATTIVITA' PRODUTTIVA E APPROVAL NUMBER 15 426 - CASEIFICIO CI & GI SRL - SEDE OPERATIVA IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - VIA S. FRANCESCO A PATRIA 188/194

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con D.D. n. 170/SAN/STAP-NA del 27.3.2003, lo stabilimento della ditta CI & GI srl, con sede legale in CASANDRINO (NA) – Via G. Leopardi, n. 6 ed operativa in Giugliano in Campania (NA) - Via S. Francesco a Patria 188/194, è stato riconosciuto idoneo per un impianto di trasformazione di latte e prodotti a base di latte (latticini, formaggi, burro, burroconcentrato e olio di burro) ai sensi del previgente DPR 54/97 – art. 10;

che con l'entrata in applicazione del Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme speciali per gli alimenti di origine animale, a tutti gli stabilimenti disciplinati dall'Allegato III dello stesso Regolamento, deve essere assegnato un numero di riconoscimento unico, a prescindere dalle tipologie di attività che in esse vengono svolte;

che il Settore Veterinario, con nota prot. n. 478990 del 28.5.2007, ha assegnato al citato stabilimento il numero di riconoscimento unico APPROVAL NUMBER 15 426;

che con D.G.R.C. n. 377 del 31.7.2012, pubblicata sul BURC n. 52 del 20/8/2012, sono state approvate le: "Nuove Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal Reg. CE n. 853/04, con le quali viene stabilito, tra l'altro, che il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, deve verificare la completezza della documentazione presentata dall'operatore;

che con D.D. n. 226/SAN/STAP-NA del 5.9.2012 si è provveduto alla sospensione dell'attività produttiva e dell'approval number 15 426 assegnato allo stabilimento della Ditta CI & GI srl, con sede legale in CASANDRINO (NA) – Via G. Leopardi, n. 6 ed operativa in Giugliano in Campania (NA) - Via S. Francesco a Patria 188/194, a seguito richiesta del legale rappresentante della ditta *de qua*, per questioni organizzative interne;

che, con il D.D. sopraccitato, è stato stabilito che la ripresa delle attività e la revoca del provvedimento di sospensione è subordinata alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta *de qua*, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NA 2 NORD, con nota prot. n. 750/A del 25.9.2013, acquisita al ns. prot. al n. 668807 del 30.9.2013, ha richiesto la revoca dell'attività e dell'Approval Number 15 426 in quanto essendo stato stabilito, con il D.D. sopraccitato, che il termine ultimo della sospensione era il 1.8.2013 e che, alla predetta data, la ditta non ha esibito il Certificato di Conformità Urbanistica ed Edilizia, rilasciato dal Comune, nei termini richiesti dal suddetto Dipartimento con nota prot. n. 701/A del 6.9.2013;

che, ai sensi della D.G.R.C. n. 377 del 31.7.2012, la durata massima del periodo di sospensione dell'attività e dell'approval number attribuito ad uno stabilimento riconosciuto non può superare i 12 (dodici) mesi;

**RITENUTO** per quanto sopra, di dover procedere alla revoca dell'attività e dell'approval number 15 426 assegnato allo stabilimento della ditta in oggetto;

VISTO l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. CE 852/2004;

VISTO il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTO il D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto " Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

## **DECRETA**

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI REVOCARE l'attività produttiva e l'APPROVAL NUMBER 15 426, assegnato allo stabilimento della ditta CI & GI srl, con sede legale in CASANDRINO (NA) – Via G. Leopardi, n. 6 ed operativa in Giugliano in Campania (NA) - Via S. Francesco a Patria 188/194;

DI INVIARE il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario ed al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.L. NA 2 NORD per la notifica alla ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
Prof. Prospero Volpe